

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2373

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACCHIAVELLI, BERLINGUER MARIO, DI PIAZZA, FERRARIS

Presentata il 20 maggio 1965

Estensione alle famiglie degli ufficiali giudiziari del trattamento previsto dagli articoli 11 e 17 della legge 15 febbraio 1958, n. 46

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a sanare una indiscriminazione, assolutamente ingiustificata, creata tra i pubblici dipendenti e gli Ufficiali giudiziari ed aiutanti Ufficiali giudiziari dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, che agli articoli 11 e 17 dispone: « la vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In

tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistono orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osservi il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto

comma si perdonò nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

« La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto, a norma dei precedenti articoli, anche se il pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Le suddette norme hanno abolito retroattivamente il limite minimo di due anni per attribuire alla vedova il diritto alla pensione di reversibilità.

La stessa fattispecie, per quanto concerne gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, è disciplinata dagli articoli 27, 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificato dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

L'articolo 27 dispone:

« La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, purché non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione da servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso dopo dieci anni compiuti, e prima che siano compiuti 20 anni, di servizio utile.

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, nonché postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli uni e le altre minorenni, legittimi o legittimatesi prima della cessazione dal servizio, purché sussistano le condizioni previste dai commi precedenti ».

« La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 27 ha diritto di conseguire pensione:

a) quando l'ufficiale giudiziario dopo aver compiuto 20 anni e prima di aver compiuto 25 anni di servizio utile muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;

c) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovano nelle condizioni dell'articolo precedente ».

Legge 4 febbraio 1958, n. 87: « nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione del servizio, detto periodo è fissato in un anno compiuto ed è richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 55° anno di età dell'iscritto ».

Le finalità che intende perseguire la proposta di legge sono le stesse di quelle disciplinate dalla legge n. 46 del 15 febbraio 1958: sarebbe sommamente ingiusto negare alla vedova dell'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario il diritto alla pensione indiretta quando ricorrono le stesse condizioni previste dall'articolo 11 della citata legge n. 46.

Disparità di trattamento non giustificabile, ove si consideri che la pensione viene corrisposta in base ai versamenti fatti all'Ente di previdenza dal dipendente quando era in vita.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge incontri sollecitamente il vostro positivo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comma secondo dell'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (derivante ex legge n. 50 dell'8 gennaio 1931) è abrogato.

ART. 2.

L'articolo 29 del regio decreto 17 luglio 1934, n. 2312 è sostituito dal seguente: « la vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 27 ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'ufficiale giudiziario dopo aver compiuto 20 anni e prima di aver compiuto 25 anni di servizio utile muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;

c) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.

Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto anche se l'ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario o pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 2, relativamente alla differenza di età tra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge.

ART. 5.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.